

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

 Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

- Datore_Lavoro_Pubblico
 Datore_lavoro_Privato
 CSP/CSE
 Dirigente
 Responsabile_Lavori
 Committente
 Preposto
 RSPP
 Lavoratore
 Altro

Esito

- Assoluzione
 Condanna
 Pena detentiva
 Pena detentiva+pecuniaria
 Pena pecuniaria
 Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso
 Risarcimento alla costituita parte civile
 Altri elementi

Quantum

- 1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

- Infortunio
 Malattia
 Non riguarda un infortunio
 Lesioni
 Morte

Soggetto leso

- Operaio
 Artigiano
 Impiegato
 Imprenditore
 Ulteriori soggetti lesi
 Altro
 Salute Sicurezza

Fattispecie

Issatosi, assieme ad un altro lavoratore, con una piattaforma elevatrice fino alla sommità del capannone onde procedere al trasbordo di un pannello di copertura che poi avrebbero dovuto installare, cadeva dall'altezza di undici metri.

Tipologia del luogo di avvenimento

Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

Principio di diritto

Passando all'esame del ricorso del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, appare necessario precisare come il giudice di appello, coerentemente con quanto evidenziato dal primo giudice e con quanto contestato nel capo di imputazione, abbia ravvisato la carenza di una adeguata verifica di idoneità del POS fatto proprio dalla impresa appaltatrice, ma predisposto dalla impresa XY, e l'assenza di un qualsiasi coordinamento di questo con il piano di sicurezza e coordinamento di sua competenza. In particolare i giudici di merito hanno evidenziato l'astrattezza e la concreta irrealizzabilità delle metodiche di lavoro abbozzate nel POS, laddove indicava i mezzi di lavoro per operare sulla copertura del capannone (piattaforme mobili) e l'assoluta insufficienza e inidoneità dei presidi esistenti sulla sommità del capannone, rappresentando al contempo la insufficienza della gru pure presente in cantiere la quale, se da un lato avrebbe consentito il sollevamento e lo stoccaggio in quota dei pannelli da montare, dall'altra non avrebbe risolto lo snodo operativo di come gli operai avrebbero potuto lavorare sulla copertura in condizioni di sicurezza. Concludeva riconoscendo come il coordinatore per la sicurezza in sede di esecuzione avesse in concreto abdicato agli obblighi di verifica, coordinamento e valutazione di coerenza che gli erano propri ai sensi dell'art.92 comma I lett.b) D.Lgs.81/2008, di fatto avvallando nel piano di sicurezza e coordinamento modalità esecutive di intervento in quota del tutto indeterminate e prive di qualsiasi concreto aggancio ai mezzi impiegati e agli strumenti preventivi utilizzati come da POS.

Invero se la posizione riconosciuta al coordinatore per la progettazione e la esecuzione è quella della alta vigilanza delle lavorazioni, sottesa a gestire il rischio interferenziale e non già a sovraintendere momento per momento alla corretta applicazione delle prescrizioni e delle metodiche risultanti dal POS come integrate dal datore di lavoro e filtrate nel PCS (da ultimo sez.IV, 24.5.2016, Battisti, n.27165; 12.11.2015, Portera e altri, Rv.265661), nondimeno la figura del coordinatore rileva nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia della incolumità dei lavoratori e a tale fine rileva al contempo una scrupolosa verifica della idoneità del POS e nella assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e di coordinamento e nell'assicurazione dell'adeguamento dei piani in relazione alla evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute (con particolare riferimento a ipotesi di mancata verifica di idoneità del POS che non contemplava il rischio di caduta attraverso lucernari sez. IV, 14.9.2017, Prina Rv.271026).

Il compito del coordinatore per la sicurezza non si arresta ad un controllo notarile sulla regolarità formale del POS e sulla astratta fattibilità di una lavorazione in quota con i mezzi indicati nel piano operativo ma, soprattutto a fronte del totale silenzio del POS sulle modalità operative delle lavorazioni al di sopra della copertura, avrebbe dovuto porsi il problema della indeterminatezza di tali indicazioni e verificare se le lavorazioni (che pure prevedevano l'installazione sulla copertura di pannelli di consistenti dimensioni con viti autopercoranti) fossero compatibili con le caratteristiche degli strumenti forniti dall'impresa e con i sistemi di protezione presenti sulla sommità, in tale modo adempiendo alle funzioni di verifica e coordinamento ad esso demandate con poteri di segnalazione e di contestazione di eventuali inadempienze fino all'esercizio di poteri inibitori nelle ipotesi più gravi e nelle situazioni più urgenti (con particolare riferimento alla distinzione di rischio generico ricadente nello spettro di controllo e di coordinamento del CSE, comprensivo dell'organizzazione delle lavorazioni cfr. sez.IV, 27.9.2016, Bellotti, 269046).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

 Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile

annullamento

 senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese in favore delle parti civili che liquida in complessivi euro settemilacinquecento oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma il 10 luglio 2018.

Note

SI verte in ambito di infortunio realizzatosi sul luogo di lavoro ove il coinvolgimento integrato di più soggetti, titolari di

autonome posizioni tutoriali, non solo era imposto dalla legge (art.3, 26 e 90 ss D.Lgs. 2008/81), ma anche da esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio e alla organizzazione del lavoro nel cantiere, nel legittimo affidamento da parte delle maestranze chiamate ad operare, il quale imponeva una opera di cooperazione e di coordinamento della gestione del rischio interferenziale (cfr. S.U. 24.4.2014, Espenhahn, Rv.). Per tale ragione era stato infatti indicato uno specifico garante per la gestione e il coordinamento di tale articolata interferenza di lavorazioni.

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.